

# Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2020

**Facilitazioni per gli assoggettati in seguito alla crisi provocata  
dal COVID-19**

7 aprile 2020

## 1 Contesto

Le ripercussioni della pandemia generata dal COVID-19 sui mercati finanziari e l'economia reale continuano a essere significative e legate a notevoli incertezze. In tale contesto la FINMA rimanda alle misure adottate dalla Confederazione e dalla Banca nazionale e alla Comunicazione sulla vigilanza 2/2020 del 31 marzo 2020.

Con la presente comunicazione sulla vigilanza la FINMA informa in merito a ulteriori facilitazioni per gli assoggettati e a determinate precisazioni concernenti l'ambito bancario. Le facilitazioni riguardano il settore assicurativo e la regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro.

Tali facilitazioni concesse in modo puntuale s'iscrivono nell'ottica di supportare gli assoggettati a superare la crisi.

## 2 *Smoothing* delle curve dei tassi d'interesse in relazione alla modellizzazione SST

Dall'insorgenza della pandemia di COVID-19 la volatilità di alcune curve dei rendimenti è fortemente aumentata. Essendo il SST calcolato a una data di riferimento, tale volatilità può condurre a elevate fluttuazioni a livello del SST. Lo *smoothing* delle curve dei rendimenti su un arco temporale di 10 giorni consente di ridurre notevolmente tali oscillazioni, senza tuttavia rimuovere importanti segnali del mercato. La FINMA è pertanto disposta ad accettare, su richiesta, delle curve di rendimento determinate su una media di dieci giorni per il calcolo del SST. Tale opzione non può essere annullata sull'arco di un anno civile e deve essere debitamente comunicata.

## 3 Obblighi annuali di vigilanza al 30 aprile 2020 per le imprese di assicurazione

Al 30 aprile 2020, per le imprese di assicurazione devono essere adempiuti i seguenti obblighi secondo il diritto in materia di vigilanza:

Rendicontazione periodica secondo l'art. 25 cpv. 3 LSA: le imprese di assicurazione (assicuratori diretti) nonché i gruppi e i conglomerati assicurativi sottomettono alla FINMA il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull'esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo (art. 25 cpv. 3 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01], nm. 41 della Circolare FINMA 16/4 «Gruppi e conglomerati assicurativi»). Se il termine non viene rispettato, di norma è prevista la comminazione di una pena.

Rendiconto SST: sono altresì tenuti a redigere e a inoltrare alla FINMA, ogni anno entro il 30 aprile, un rapporto sul calcolo del capitale previsto e del capitale sopportante i rischi (determinazione SST e rapporto SST, art. 53 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza sulla sorveglianza [OS; RS 961.011], nm. 152 e 153 della Circolare FINMA 17/3 «SST»).

Rapporto sulla situazione finanziaria: inoltre, le imprese di assicurazione, nonché i gruppi e i conglomerati assicurativi pubblicano, nel quadro della presentazione del rapporto di sorveglianza, un rapporto sulla situazione finanziaria al più tardi il 30 aprile sul proprio sito Internet (art. 111a cpv. 1 e 3 e 203a OS).

### 3.1 Proroga del termine

Se quest'anno, a causa della pandemia di COVID-19, le imprese di assicurazione, nonché i gruppi e i conglomerati assicurativi non sono in grado di inoltrare e di pubblicare i summenzionati rapporti entro il termine stabilito, previa comunicazione alla FINMA può essere concessa una proroga fino al 31 maggio 2020. La comunicazione deve essere tempestivamente presentata alla FINMA, vale a dire prima del 30 aprile 2020. In questi casi, la violazione dell'art. 86 cpv. 1 lett. c LSA dovuta a un ritardo nell'inoltro della rendicontazione ordinaria non comporta alcuna denuncia penale.

### 3.2 Rapporto SST dal contenuto ridotto

I nm. 154 segg. della Circ. FINMA 17/3 definiscono i requisiti materiali del rapporto SST. A causa della pandemia di COVID-19, quest'anno la FINMA può accettare un rapporto SST dal contenuto ridotto. I restanti requisiti minimi concernenti il rapporto SST verranno comunicati alle imprese di assicurazione nei prossimi giorni. Si tratta comunque di un'opzione a disposizione delle imprese di assicurazione; la presentazione di un rapporto SST completo continua a essere possibile.

## 4 Identificazione agevolata secondo la LRD

Le misure concernenti la pandemia di COVID-19 si ripercuotono anche sull'avvio di nuove relazioni d'affari da parte degli intermediari finanziari. La regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro prevede che i nuovi clienti debbano, per principio, essere identificati presentando il loro documento d'identità. La video identificazione e l'identificazione online sono disponibili, tuttavia finora molti intermediari finanziari non si sono avvalsi di questa possibilità; oltretutto, non è sempre possibile implementare a breve termine questa opzione negli attuali processi.

Secondo l'art. 17 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0) la FINMA può autorizzare agevolazioni nell'applicazione degli obblighi di diligenza. Sulla base di queste disposizioni, la FINMA concede un'agevolazione per le nuove relazioni d'affari avviate entro il **1° luglio 2020**: estende a 90 giorni il termine di 30 giorni di cui all'art. 45 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 2020) in caso di attestazioni mancanti di autenticità dei documenti, secondo le spiegazioni riportate di seguito. Se necessario, la FINMA può prolungare o adeguare tale agevolazione.

#### 4.1 Intermediari finanziari ai quali si applica la CDB

L'art. 45 della CDB prevede già che, in via eccezionale, qualora sia necessario per non interrompere l'operatività ordinaria, un conto può essere comunque utilizzato laddove manchino soltanto singoli dati e/o documenti ovvero singoli documenti non siano formalmente in regola e l'applicazione della presente disposizione in deroga sia reputata appropriata in base ad una valutazione basata sul rischio. A tale riguardo, occorre che siano presenti indicazioni sufficienti circa l'identità del contraente, nonché circa l'avente diritto economico e/o il detentore del controllo.

Tale disposizione può per il momento essere applicata alle nuove relazioni d'affari in modo tale che possano essere avviate con una semplice copia di un documento d'identità. Per quanto concerne la mancanza di un'attestazione di autenticità (ma non eventuali altri documenti e informazioni mancanti, per i quali resta determinante una valutazione caso per caso), la pandemia di COVID-19 è generalmente considerata una situazione che, secondo l'art. 45 cpv. 3 della CDB 20, in via eccezionale rende necessario l'utilizzo di una relazione d'affari per non interrompere l'attività ordinaria. Per quanto concerne le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore (diversamente da quelle che non comportano rischi superiori) occorre continuare a valutare e documentare, caso per caso, se l'applicazione della disposizione in deroga a questo riguardo è accettabile in considerazione dei rischi di riciclaggio associati. L'attestazione mancante di autenticità deve essere presentata, indipendentemente dalla categoria di rischio della relazione, entro 90 giorni (anziché entro 30 giorni secondo l'art. 45 della CDB 20).

#### 4.2 Assoggettati affiliati a un OAD

Anche un organismo di autodisciplina può prevedere un'agevolazione in conformità alla presente comunicazione sulla vigilanza. Nella misura in cui ciò non esuli dalla regolamentazione della FINMA, non è necessaria un'approvazione preliminare.

## 5 Ulteriori informazioni per le banche

### 5.1 Riduzione della facilitazione concernente il *leverage ratio* in caso di distribuzione di dividendi

Gli istituti che, in ragione delle distribuzioni di dividendi secondo la Comunicazione sulla vigilanza 02/2020, devono effettuare una riduzione dei fondi propri divenuti liberi, sono tenuti ad attenersi alle istruzioni riportate di seguito. La riduzione deve essere riportata nella base di calcolo del *leverage ratio* nella misura dell'importo dei dividendi distribuiti in CHF, diviso per:

- 3 %: per le banche prive di rilevanza sistemica;
- 8 %: per le banche prive di rilevanza sistemica che applicano il regime per le piccole banche secondo gli artt. 47a-47e dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03);
- l'esigenza in materia di *leverage ratio tier 1* specifica alla banca compresa tra il 4,5% e il 5% per le banche di rilevanza sistemica.

La riduzione ammonta al massimo all'importo della facilitazione prevista dall'esclusione dei depositi presso una banca centrale.

Nella tabella di pubblicazione LR1, il valore di cui alla riga 7 «Altri adeguamenti» deve essere determinato tenendo conto della riduzione della facilitazione e corredato di un'apposita nota. Nel modulo LERA della comprova dei fondi propri i valori riportati nelle righe 1.7 e 2.1.1 devono essere adeguati alla riduzione.

Nella distribuzione dei dividendi, le società che sono parte integrante di un gruppo finanziario svizzero assoggettato alla vigilanza della FINMA o a un sottogruppo finanziario svizzero di un gruppo finanziario estero sono esonerate dalla riduzione della facilitazione concernente il *leverage ratio*, se:

- i dividendi vengono distribuiti a una società madre svizzera sottoposta a vigilanza
- o i dividendi vengono distribuiti a una società madre svizzera (non sottoposta a vigilanza) all'interno del gruppo o sottogruppo sottoposto a vigilanza; e all'interno del gruppo o del sottogruppo non vengono effettuate distribuzioni a terzi.

### 5.2 Trattamento contabile dei crediti COVID-19

I crediti che sono stati concessi nel quadro dell'Ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fidejussioni solidali COVID-19 (crediti COVID-19) devono essere riportati alla posta «Crediti nei confronti della clientela» (Allegato 1 lett. A dell'Ordinanza sulle banche; RS 952.02).

La ripartizione in base al tipo di copertura di cui all'Allegato «Presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti compromessi» secondo il nm. 27 segg. dell'Allegato 4 della Circolare FINMA 20/1 «Direttive contabili – banche» deve essere effettuata nel modo seguente:

- i crediti fino a un importo di CHF 500 000 con fideiussione integrale devono essere esposti alla voce «Altra copertura»;
- i crediti che superano l'importo di CHF 500 000 con fideiussione nella misura dell'85% devono essere esposti nel modo seguente:
  - l'85% come «Altra copertura»;
  - il restante 15% deve essere esposto, in base al tipo di copertura, in una delle seguenti categorie: «Copertura ipotecaria», «Altra copertura» e «Senza copertura».

La valutazione della «copertura» secondo la Circolare FINMA 20/1 si basa sul nm. 34 dell'Allegato 4 della Circolare FINMA 20/1.

### 5.3 Trattamento dei crediti COVID-19 nella comunicazione del tasso d'interesse

I crediti COVID-19 presentano un termine specifico per la ridefinizione dei tassi d'interesse, così come la linea di rifinanziamento COVID-19 concessa dalla BNS a cui è possibile fare ricorso. Pertanto, nel quadro della comunicazione del tasso d'interesse devono essere riportati nel modulo ZIR1\_CHF per le posizioni di categoria I alle righe 28-30 (o 28-31). In ragione del basso tasso d'interesse (con basso valore economico) che il DFF può adeguare ogni anno, per la ridefinizione dei tassi d'interesse può essere utilizzata la durata residua. La linea di rifinanziamento deve essere riportata alle righe 59-61 (o 59-62). La fascia temporale determinante è di 1-3 mesi.